

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1967

Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è diretto a ripristinare l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti catastali e ipotecari sugli atti relativi ad espropriazioni per pubblica utilità effettuate dalle Amministrazioni dello Stato e da quelle di enti pubblici.

Prima dell'entrata in vigore della nuova legge del bollo approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, l'esenzione dal tributo per gli atti relativi alla procedura di espropriazione effettuata nell'interesse dello Stato trovava giuridico fondamento nella disposizione dell'articolo 9 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, che richiamava l'articolo 94 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale, com'è noto, stabilisce agli effetti dell'imposta di registro, l'onere del tributo per gli atti posti in essere fra lo Stato ed i privati in relazione all'interesse rispettivo nell'atto, salva l'esenzione per la parte dell'imposta dovuta dallo Stato ai sen-

si dell'articolo 1 della tabella allegato C alla detta legge 30 dicembre 1923, n. 3269.

In base a tale disposizione ed al rinvio contenuto nel citato articolo 9 erano stati ritenuti esenti dal bollo gli atti stipulati nell'interesse dello Stato ed in tale categoria erano compresi tutti gli atti della procedura espropriativa promossa dallo Stato.

La citata disposizione, dopo l'emanazione del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, non trova più applicazione in quanto la nuova legge del bollo, con l'articolo 8, innovando rispetto alle norme precedentemente vigenti, dispone che nei rapporti con lo Stato o con enti a questo parificati agli effetti tributari, l'imposta di bollo, nonostante qualunque patto contrario, sta a carico esclusivo dell'altra parte.

La soluzione legislativa consacrata nella nuova legge del bollo non è priva di inconvenienti pratici, laddove si consideri che lo onere fiscale che viene a gravare sul privato, sottoposto coattivamente ad un provvedi-

mento espropriativo, spesso non gradito, finisce con l'assorbire in parte, e talvolta in misura considerevole, l'indennizzo che viene corrisposto dall'Amministrazione.

Ad ovviare agli inconvenienti suddetti, i quali si sono viepiù aggravati dopo il recente raddoppio del valore della carta bollata attuato con legge 5 dicembre 1964, numero 1267, ed anche per perequare, nei riflessi fiscali, le espropriazioni effettuate dai Comuni nel settore delle aree edificabili, provvede l'unito disegno di legge.

* * *

L'articolo 1 stabilisce che tutti gli atti e documenti relativi a procedure di espropriazione per causa di pubblica utilità (decreti, copie di decreti, note di trascrizione, certificati ipotecari e catastali, domande di svin-

colo delle indennità eccetera) promosse nell'interesse dello Stato e di enti pubblici sono esenti da imposte di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari.

Onde evitare abusi, lo stesso articolo stabilisce che, per conseguire le esenzioni, negli atti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Con l'articolo 2 vengono indicati i mezzi con i quali si provvede alla compensazione dei minori introiti che deriveranno all'Era-rio dall'applicazione della legge.

Tali mezzi sono costituiti dall'utilizzo, a decorrere dal 1967, di parte dell'eccedenza (che nell'esercizio 1965 è stata di lire 41.226.938), relativa al capitolo 1327 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, riguardante indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle Amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonché quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione, sono esenti dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari.

Per fruire delle cennate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Art. 2.

La minore entrata per imposta di bollo, prevista in lire 5 milioni annue, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà compensata con la corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 1327 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967 e successivi.

Il Ministro del tesoro è incaricato di provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.